



REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE
della Delegazione Italiana del Centre de Médiation de l'Europe, de la Méditerranée et du
Moyen Orient

Organismo accreditato al n. 206 del Registro degli organismi abilitati allo svolgimento delle mediazioni,
tenuto dal Ministero della Giustizia

SOMMARIO

1.	Ambito di applicazione.....	2
2.	Attivazione della procedura.....	3
3.	Compiti dell'Organismo.....	4
4.	Designazione del Mediatore	4
5.	Incompatibilità e conflitto di interesse.....	5
6.	Ricusazione del Mediatore.....	5
7.	Rifiuto di procedere al tentativo di mediazione.....	6
8.	Presa di posizione delle parti chiamate in mediazione.....	6
9.	Il Procedimento di Mediazione.....	6
9.1.	Le parti.....	6
9.2.	Il Mediatore.....	7
10.	Incontro di mediazione	7
11.	Mancata partecipazione alla mediazione o non raggiungimento di accordo.....	8
12.	Riservatezza	8
13.	Sede del Procedimento.....	9
14.	Lingua del Procedimento.....	9
15.	Durata della Procedura.....	9
16.	Conclusione del procedimento.....	9
17.	Comunicazione del Verbale alle Parti	10
18.	Adempimenti a Carico del Centro di Mediazione	10
19.	Pagamenti	11
20.	Tabella del compenso dovuto al Mediatore e diritti amministrativi del Centro.....	11
20.1.	Tabelle delle indennità di mediazione e criteri di determinazione.....	11
20.2.	Spese di avvio e spese della procedura.....	11
20.3.	Compensi per la mediazione.....	12
20.4.	Eventuali aumenti/riduzioni dei compensi di mediazione	13

In vigore dal 6 marzo 2020

Il presente costituisce il regolamento di mediazione [“Regolamento”] della Delegazione Italiana del Centre de Médiation de l’Europe, de la Méditerranée et du Moyen Orient [“Delegazione Italiana”], un’emanazione del Centre Européen d’Arbitrage et de Médiation, relativamente alle procedure di seguito indicate.

Il Centre Européen d’Arbitrage et de Médiation, che dal 1959 promuove la cultura dell’arbitrato e della mediazione, ha sede legale a Strasburgo e sede secondaria a Milano, Viale Cassiodoro 3.

La Delegazione Italiana ha la propria sede operativa in Italia a Firenze, Via Padre R. Giuliani 263/A.

La Delegazione Italiana ha più Sezioni locali sul territorio nazionale. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.centroeuropeodimediazione.org.

La Delegazione Italiana è iscritta presso il Ministero della Giustizia come organismo di mediazione al n. 206 e come ente di formazione al n. 166, e manterrà ogni requisito e dato a tal fine prescritto, disponendo di un numero di formatori non inferiore a 5 e di sedi e strutture amministrative e logistiche per lo svolgimento dell’attività didattica, con un corso formativo e corsi di aggiornamento in linea con i requisiti ministeriali, oltre a corsi specializzati.

Nel presente Regolamento il termine “Centro” o “Centre de Médiation” indicherà il Centre de Médiation de l’Europe, de la Méditerranée et du Moyen Orient. Il termine « Organismo » ne indica la “Delegazione Italiana” del Centro e/o la “Sezione”, ossia l’unità territoriale o funzionale di competenza investita dalla Delegazione Italiana della gestione di uno specifico procedimento di mediazione o, ove del caso, la sua Sezione territoriale o delegata per tale procedimento.

1. Ambito di applicazione

1.1. Le procedure di mediazione che possono essere richieste al Centre de Médiation appartengono alle seguenti categorie:

(a) Mediazioni regolate dalla legge italiana

- Mediazioni obbligatorie regolate dal D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e dal D.L. n. 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge (dalla L. 9 agosto 2013 n. 98) e dalla normativa anche regolamentare successiva
- Mediazioni facoltative (ossia che le parti, pur non trattandosi di materia obbligatoria, hanno voluto sottoporre alla disciplina dei Regolamenti emanati dal Ministero della Giustizia)
- Mediazioni libere (non sottoposte alla disciplina ministeriale e soggette al diverso Regolamento Internazionale del Centro).

(b) Mediazioni non regolate dalla legge italiana

- Mediazioni che si svolgono all’estero, senza alcun richiamo alla normativa italiana
- Mediazioni che si svolgono in Italia, espressamente regolate o dal Regolamento Internazionale del Centre de Médiation, o con richiamo ad una normativa non italiana, o con eventuale espressa esclusione della normativa italiana (eccetto i principi di ordine pubblico e le norme imperative).

1.2. Il presente Regolamento disciplina solo i procedimenti di mediazione aventi ad oggetto controversie nazionali e transfrontaliere (ossia le controversie in cui almeno una delle parti è domiciliata o risiede abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di qualsiasi altra parte come definito dall’art. 2 della Direttiva europea 2008/52/CE) che si svolgono in Italia,

- obbligatori (compresi quelli il cui esperimento è disposto dal Giudice), o
- facoltativi, disciplinati dal D.Lgs 28 del 2010 e successive modificazioni.

1.3. Ne sono escluse le procedure:

- in cui sia stata esclusa – ove consentito – espressamente o implicitamente l’applicazione della legge italiana (salvo le norme inderogabili e l’ordine pubblico del nostro ordinamento) o
- in cui le parti abbiano optato per una mediazione “libera”, non sottoposta alla disciplina ministeriale, o
- sottoposte dalle parti al Regolamento Internazionale del Centre de Médiation.

1.4. Il procedimento di mediazione si svolge nel rispetto dei principi di imparzialità, riservatezza e ragionevole durata.

- 1.5. Ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche, l'esperienza della procedura di mediazione è obbligatoria e costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale quando:
- è disposta dal Giudice
 - la controversia verte in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari o in altra materia in cui l'esperienza della procedura di mediazione sia obbligatoria perché così previsto dalla legge.
- 1.6. Le mediazioni cd. "libere", ossia traenti origine da un conflitto non soggetto alla disciplina ministeriale obbligatoria e, comunque, non volontariamente assoggettate ad essa dalle parti, sono disciplinate dal Regolamento Internazionale di Mediazione del Centro.
- 1.7. Il Regolamento Interno della Delegazione Italiana è da ritenersi incorporato nel presente Regolamento. Ogni riferimento alla conciliazione in precedenti atti e/o documenti di questa istituzione deve intendersi ora quale riferimento alla mediazione.
- 1.8. Le norme imperative di legge e i principi di ordine pubblico dell'ordinamento italiano prevalgono e sostituiscono qualsiasi disposizione difforme del presente Regolamento della Delegazione Italiana, restando le ulteriori valide ed efficaci.

2. Attivazione della procedura

- 2.1. La procedura di mediazione è attivata ad istanza di parte
- sulla base di apposita clausola di mediazione già stipulata o su proposta di una parte di stipulare un accordo di mediazione;
 - se prevista dalla legge quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale o su disposizione del Giudice.
- 2.2. La parte che desidera sottoporre a mediazione, qualunque sia la nazionalità delle parti, sul territorio della Repubblica, una controversia in base al D.Lgs 28 del 2010 e successive modificazioni, - dovrà farne richiesta all'Organismo e in particolare alla sua sezione territoriale, laddove essa sia stata costituita, ovvero alla sua Delegazione nazionale, che potrà affidarlo ad una delle sue Sezioni oppure trattarla direttamente.
- 2.3. La domanda di mediazione dovrà contenere:
- il nome, la denominazione, il codice fiscale, l'eventuale sede legale, l'indirizzo di posta elettronica (ove disponibile) delle parti;
 - l'indicazione del nominativo del difensore (necessario per la regolare instaurazione della procedura in caso di mediazione obbligatoria) e relativa elezione di domicilio preferibilmente con l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (pec) propria o del difensore, cui effettuare le comunicazioni;
 - i documenti di identità dell'istante, del difensore e dei delegati laddove presenti o della visura nel caso si tratti di una persona giuridica;
 - la materia del contenzioso
 - una descrizione dei fatti, delle questioni controverse e dei documenti posti a fondamento delle domande avanzate;
 - le domande della parte istante (anche ai fini dell'interruzione della prescrizione);
 - una copia della clausola o del patto di mediazione, se esistente;
 - l'eventuale preferenza per i nomi di tre possibili mediatori accreditati presso l'Organismo;
 - l'indicazione del valore della controversia a norma delle disposizioni del codice di procedura civile;
 - l'invito alla/e parte/i chiamata/e (la "parte invitata") a inviare, laddove intenda aderire alla domanda di mediazione, entro 15 giorni dal ricevimento della copia della domanda, la propria presa di posizione all'Organismo e alle altre Parti;

- la prova documentale dell'avvenuto invio della domanda di mediazione e dei documenti non riservati allegati alle altre parti alla loro residenza corrente risultante da pubblici registri, che deve essere dichiarato dalla parte istante, e del pagamento delle spese di avvio.
- 2.4. La domanda di mediazione potrà essere presentata via pec o per raccomandata a/r, o di persona. Essa sarà accettata e protocollata solo se contenente tutti gli elementi di cui al punto 2.3. Ove non completa, la domanda dovrà essere integrata dalla parte istante entro 15 giorni. Una volta che la domanda presentata dalla Parte istante sia completata, essa sarà protocollata con la data dell'ultima integrazione. La data e ora ai fini della presentazione della domanda completa corrisponderà a quella in cui è stata ricevuta dall'Organismo, se il giorno di ricezione non è lavorativo, altrimenti sarà il primo giorno lavorativo utile successivo.

3. Compiti dell'Organismo

- 3.1. L'Organismo dovrà:
- verificare che la domanda di mediazione sia conforme ai requisiti del presente Regolamento;
 - verificare l'avvenuto pagamento delle spese d'avvio e degli eventuali successivi pagamenti dovuti dalle parti in solido.
 - verificare che la domanda venga protocollata nel Registro dei procedimenti di mediazione previsto dalle direttive ministeriali e tenuto presso l'Organismo;
 - richiedere alle parti di comunicare in anticipo i soggetti che parteciperanno alla procedura di mediazione, i quali dovranno essere muniti di idonea procura, compresi i poteri di transigere e conciliare la lite.
- 3.2. L'Organismo, effettuata l'istruttoria di cui al comma 1 del presente articolo, designerà a cura del responsabile del procedimento (il Responsabile), il mediatore in base all'art. 4 e fisserà la data e il luogo del primo incontro, che comunicherà con mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione.

4. Designazione del Mediatore

- 4.1. La mediazione dovrà essere condotta da un solo mediatore, nominato dall'Organismo salvo proposta congiunta delle parti, ove accettata dall'Organismo tra i nominativi iscritti nell'elenco di mediatori della Delegazione Italiana accreditati presso il Ministero, in entrambi i casi previa verifica
- della sua imparzialità, neutralità ed indipendenza dalle parti
 - della sua idoneità a svolgere adeguatamente e celermente il procedimento in questione.
- 4.2. Nell'assegnazione degli incarichi, l'Organismo si baserà sui criteri obiettivi per l'assegnazione delle procedure di mediazione, che sono stati da essa determinati, rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, che costituisce il criterio fondamentale per l'assegnazione degli incarichi, desunta anche dal percorso professionale e formativo del mediatore. A tal fine l'Organismo raggruppa per categoria i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica; tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.), nonché, all'interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, del numero di mediazioni svolte e, in particolare, del numero di quelle concluse con un verbale di accordo). Tra mediatori aventi la competenza professionale richiesta, si procederà all'assegnazione dell'incarico in base a criterio di turnazione.
- 4.3. Ove la controversia sia particolarmente complessa, si farà riferimento alla maggiore competenza tecnica in mediazione, privilegiando l'esperienza e la specializzazione formativa.
- 4.4. La nomina del mediatore dovrà essere effettuata con speditezza ed avrà effetto purché egli attesti quanto previsto al punto 5.

- 4.5. Al fine di consentire al mediatore di accettare l'incarico e di rilasciare la dichiarazione di imparzialità e di assenza di incompatibilità di cui al comma successivo, l'Organismo gli trasmetterà – in via riservata - la domanda di mediazione con i relativi allegati.
- 4.6. Il mediatore dovrà, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, accettare la nomina, restituendo il relativo modulo di accettazione, compilato e firmato, attestante che non sussistono motivi di parzialità, non neutralità o dipendenza, e accettando il Regolamento di Mediazione, il Regolamento Interno, il Codice Etico dei mediatori dell'Organismo ed il compenso in essi previsto. La mancata accettazione da parte del mediatore nominato entro i termini sopra stabiliti potrà essere intesa come non accettazione della nomina.
- 4.7. La nomina, la sua accettazione, la data della prima riunione e il relativo luogo, dovranno essere concordati con il mediatore nominato (qui di seguito il "Mediatore") e comunicate dall'Organismo alle parti con l'invito a partecipare ad una prima riunione informativa.
- 4.8. Alla prima riunione informativa il Mediatore esplicherà le finalità, le modalità e i vantaggi dell'istituto della mediazione, al termine della quale inviterà le parti a esprimere le loro aspettative dalla mediazione.

5. Incompatibilità e conflitto di interesse

- 5.1. Il Mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o collaborare con o assistere parti o avere con alcune di esse legami o interessi (di qualsiasi genere).
- 5.2. Non può assumere la funzione di mediatore colui il quale ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti. In ogni caso, costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui agli articoli 51 e 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori durante il procedimento che possano incidere sulla sua indipendenza.
- 5.3. Chi ha svolto l'incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento.

6. Ricusazione del Mediatore

- 6.1. Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione della nomina del Mediatore e della sua accettazione, una parte potrà domandare motivatamente la ricusazione del Mediatore adducendo che egli non è imparziale, neutrale e indipendente e/o non possiede la necessaria competenza per svolgere correttamente ed efficacemente la mediazione.
- 6.2. L'Organismo deciderà sulla ricusazione entro dieci giorni dal suo ricevimento. Non è necessario che detta decisione sia motivata ed essa non può essere sottoposta a revisione.
- 6.3. Se l'Organismo accoglie la domanda di ricusazione del Mediatore, provvederà contestualmente a designare il nuovo Mediatore.
- 6.4. Il Mediatore che non adempia ai propri doveri o rimanga indisponibile per più di 15 giorni o che si dimetta o che sia temporaneamente o permanentemente impossibilitato, per qualsiasi ragione, ad adempiere ai propri doveri, sarà sostituito su istanza di parte o dall'Organismo, perdendo il Mediatore così sostituito il diritto a qualsiasi compenso e rimborso spese.

7. Rifiuto di procedere al tentativo di mediazione

- 7.1. Se esiste una clausola o accordo di mediazione che fa riferimento al presente Regolamento ma, ciò nonostante, la parte invitata rifiuta di partecipare alla mediazione, essa sarà tenuta a rimborsare alla parte richiedente tutte le spese corrisposte per la mediazione.
- 7.2. Qualsiasi questione derivante o collegata al rifiuto di procedere alla mediazione pattuita o a questioni relative alla procedura di mediazione, potrà essere sottoposta al Presidente dell'Organismo, che deciderà in sede amministrativa.
- 7.3. In tutti i casi in cui vi sia stato un rifiuto di procedere al tentativo di mediazione, benché previsto da una valida clausola (o accordo) di mediazione, la Delegazione Italiana ne prenderà nota e – ove richiesto – ne darà atto per iscritto.
- 7.4. Ove non tutte le parti di una valida clausola o accordo di mediazione accettino di partecipare al procedimento, questo potrà svolgersi tra le parti che hanno concordato di procedervi, ove esse lo richiedano concordemente.

8. Presa di posizione delle parti chiamate in mediazione

- 8.1. Parte invitata dovrà inviare la propria presa di posizione [“Presa di Posizione”] all'Organismo, che lo trasmetterà al Mediatore, e a parte istante, entro quindici giorni dal ricevimento della copia della domanda di mediazione o il maggior termine che si rendesse necessario e che sarà indicato dalla Delegazione, con il versamento delle spese di avvio del procedimento determinate all'art. 18 del Regolamento. I requisiti del presente Regolamento relativi alla domanda di mediazione si applicano anche alla presa di posizione.
- 8.2. In mancanza di ricevimento da parte della Segreteria della Presa di Posizione, si intenderà che parte invitata non parteciperà alla mediazione, a meno che essa abbia manifestato la volontà di parteciparvi ugualmente.
- 8.3. La prima riunione potrà essere rinviata solo per eccezionali e comprovati motivi, sentite le parti, previa verifica della disponibilità del Mediatore e dell'Organismo.

9. Il Procedimento di Mediazione

9.1. LE PARTI

- 9.1.1. Le parti partecipano al procedimento personalmente e/o mediante un proprio rappresentante a conoscenza dei fatti oggetto di mediazione e munito di appositi poteri di rappresentanza e di conciliazione della controversia. Le parti sono altresì libere di farsi assistere da altre persone di propria fiducia, da rappresentanti di associazioni dei consumatori o di categoria. In ogni caso è necessario portare la Delegazione Italiana a conoscenza dei nominativi di coloro che saranno presenti all'incontro.
- 9.1.2. Ove sia instaurato un procedimento di mediazione obbligatoria, le parti devono essere assistite da un avvocato a cui sia stato conferito il relativo mandato, quale condizione necessaria per il legittimo svolgimento dell'intera procedura.
- 9.1.3. Le parti si impegnano a partecipare personalmente e in buona fede al procedimento di mediazione.
- 9.1.4. Tale/i parte/i sarà/nno, inoltre, tenuta/e a pagare o a rimborsare il compenso al Mediatore e i diritti amministrativi dell'Organismo oltre alle spese vive sostenute dal Mediatore, come determinate al successivo art. 18.

- 9.1.5. I compensi e tutte le spese di mediazione devono essere corrisposti per intero prima dell'inizio della mediazione. Il verbale di accordo di cui all'11 del D.Lgs 28/2010 non verrà in ogni caso rilasciato ove tutti i compensi e le spese dell'intero procedimento non siano stati pagati.
- 9.1.6. Le parti hanno diritto di accesso agli atti e documenti del procedimento di mediazione, che l'Organismo è obbligato a custodire in un apposito fascicolo, eventualmente anche in via informatica, debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione. In particolare, il diritto di accesso di una parte ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni, nonché – su richiesta di una delle parti – i soli atti depositati dalla parte richiedente al di fuori di sessioni comuni. Si precisa che sono esclusi dal diritto di accesso comunicazioni e documenti che, in vista o nel corso di una riunione separata, siano stati qualificati da una parte come riservati al solo Mediatore. I dati raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

9.2. IL MEDIATORE

9.2.1. Il Mediatore deve:

- dedicare il proprio impegno a valutare e a comprendere le opinioni delle parti;
- stabilire un dialogo costruttivo tra le parti;
- svolgere un ruolo attivo nell'aiutare le parti alla definizione della divergenza, ascoltando attentamente le opinioni delle parti, discutere con esse le rispettive posizioni incoraggiandole ad articolare, in modo appropriato, le loro proposte per la soluzione, tentare di conciliare le opinioni espresse e, alla conclusione, anche ove una parte non vi partecipi o abbia abbandonato la procedura, formulare una proposta conciliativa ove lo ritenga opportuno ovvero venga richiesto anche da una delle parti a condizione che egli disponga di elementi sufficienti per tale compito;
- tenere riunioni con entrambe le parti, in particolare all'inizio e alla conclusione;
- incontrare le parti separatamente e aiutarle ad individuare i punti forti e i punti deboli della loro proposta, senza esercitare pressioni su di esse.

9.2.2. Il Mediatore conduce personalmente gli incontri senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e anche separatamente.

9.2.3. Il Mediatore potrà fissare anche incontri successivi al primo.

10. Incontro di mediazione

10.1. In caso di mancata partecipazione al tentativo di mediazione, per effetto di mancato riscontro o comunicazione di mancata adesione all'invito, il Mediatore ne redigerà verbale, dandone atto.

10.2. In occasione della prima riunione informativa, se la parte invitata dichiara di non aderire all'incontro o non vi partecipa, il Mediatore ne dà atto nel verbale ponendo termine al tentativo di mediazione, salvo che la parte richiedente chieda al Mediatore di formulare una proposta conciliativa.

10.3. In caso di adesione, il Mediatore – previa verifica dell'avvenuto pagamento degli importi dovuti per la mediazione come liquidati dalla Delegazione Italiana – potrà fissare il primo incontro proseguendo la riunione informativa o in una data successiva.

10.4. In occasione del primo incontro il Mediatore farà esporre alle parti personalmente le proprie posizioni, chiedendo loro qualsiasi chiarimento necessario, lasciando rispondere ciascuna delle parti agli argomenti dell'altra parte e ascolterà brevemente ogni persona che gli appaia utile su questioni rilevanti. Ove le parti non siano persone fisiche saranno preferibilmente presenti i loro dirigenti al massimo livello, debitamente muniti dei poteri sostanziali per transigere, che l'altra parte o il Mediatore potrà richiedere.

- 10.5. Dopo la prima riunione congiunta il Mediatore incontrerà le parti, se necessario, separatamente anche più volte e, ove del caso, le incontrerà ancora congiuntamente, e poi ancora separatamente, per quanto occorra. Le informazioni e documenti forniti in riunioni separate non saranno scambiati, né portati dal Mediatore a conoscenza dell'altra parte, salvo autorizzazione scritta.
- 10.6. Il Mediatore potrà fissare nuovi incontri a seconda delle necessità e opportunità. Le parti si obbligano a collaborare per lo svolgimento efficace del procedimento.
- 10.7. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, il Mediatore potrà avvalersi di uno o più esperti con il consenso scritto delle parti e previa autorizzazione dell'Organismo e previa presentazione di un preventivo o metodo di determinazione del relativo compenso concordato. Il relativo costo è a carico delle parti in via solidale e dovrà essere anticipato.
- 10.8. I costi e gli onorari dei consulenti nominati dal Mediatore con il consenso dell'Organismo saranno a carico diretto delle parti, nei confronti delle quali il consulente emetterà fattura.
- 10.9. In assenza di accordo sul compenso, si applicheranno le tariffe professionali dell'Ordine di appartenenza dell'esperto, se esistenti, o in loro assenza il compenso determinato dall'Organismo.
- 10.10. I consulenti nominati sono tenuti a sottoscrivere apposito impegno alla riservatezza.
- 10.11. Agli incontri di mediazione potranno essere presenti fino a un massimo di tre mediatori tirocinanti (il cui compito sarà limitato al solo ascolto e partecipazione alle attività compiute), oltre alle parti, al Mediatore e all'eventuale Segretario dell'incontro, con l'obbligo di riservatezza, che egli e i mediatori tirocinanti sottoscriveranno con l'Organismo, di volta in volta, in un apposito impegno.

11. Mancata partecipazione alla mediazione o non raggiungimento di accordo

- 11.1. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata anche se la prima riunione informativa dinnanzi al Mediatore si conclude senza un accordo delle parti purché esse siano state presenti personalmente.
- 11.2. Qualora le parti non raggiungano un accordo, il Mediatore dichiara concluso il procedimento, invitando le parti a sottoscrivere un verbale di mancato accordo.
- 11.3. Il Mediatore potrà in alternativa formulare una proposta di accordo conciliativo. La proposta conciliativa potrà essere formulata di propria iniziativa dal Mediatore, ovvero su richiesta anche di una sola delle parti e sempre che il Mediatore disponga di elementi sufficienti. La proposta sarà trasmessa per iscritto alle parti, ciascuna delle quali dovrà indicare, per iscritto ed entro sette giorni lavorativi dal suo ricevimento, la propria accettazione o rifiuto, ovvero le condizioni alle quali è disposta ad accettarla. La mancata risposta equivarrà a rifiuto.
- 11.4. Se una delle parti, dopo aver convenuto la procedura di mediazione, non vi partecipa o la abbandona, non collaborando ad essa (salvo quando il Mediatore consideri la procedura esaurita, perché le posizioni delle parti non gli appaiono conciliabili), essa sarà obbligata a pagare o a rimborsare tutti i costi sostenuti dalle altre parti per tale procedimento che saranno determinati dal Mediatore. Tale parte sarà, inoltre, tenuta a pagare o a rimborsare il compenso al Mediatore oltre alle spese vive, come determinate dall'Organismo. Nei rapporti con l'Organismo tale pagamento sarà oggetto di obbligazione solidale di tutte le parti.

12. Riservatezza

- 12.1. Il procedimento di mediazione è tutelato dall'obbligo di riservatezza di tutti i soggetti che partecipano o assistono, a qualunque titolo, al procedimento di mediazione.

- 12.2. Pertanto, salvo quanto autorizzato dalle parti, le affermazioni fatte e i documenti prodotti nel corso del procedimento sono coperti dal vincolo di riservatezza che anche il Mediatore si impegna a rispettare. Le parti si danno reciprocamente atto che tale circostanza costituisce un'essenziale premessa dello svolgimento della mediazione. Le parti si impegnano, pertanto, a non produrre, né a citare in giudizio o dinnanzi agli arbitri, nulla di quanto verrà detto o prodotto durante il procedimento da una delle parti per gli scopi del procedimento, eccetto:
- le eventuali proposte dal Mediatore formulate nella riunione conclusiva del procedimento;
 - il verbale conclusivo positivo o negativo del procedimento;
 - gli atti e documenti preesistenti o redatti non al solo fine della mediazione.
- 12.3. La parte inadempiente dovrà rifondere all'altra i danni causati dal proprio inadempimento.
- 12.4. In nessun caso il Mediatore potrà essere successivamente nominato come arbitro, o come difensore o consulente o in qualsiasi altra veste in tale controversia e in qualsiasi controversia ad essa collegata. Le parti si obbligano a non chiamare il Mediatore come testimone.

13. Sede del Procedimento

- 13.1. Le riunioni e il procedimento di mediazione si svolgeranno presso la sezione designata dalle parti, o in difetto dalla Delegazione Italiana, ove ne abbiano in tale momento disponibilità, o altrove, ove da essa determinato, o presso il domicilio del Mediatore o ove altrimenti concordato con le parti. Le parti potranno derogarvi per singoli atti, ma non per l'intera procedura, al fine di semplificarne lo svolgimento e comunque minimizzare eventuali inconvenienti. L'accesso alla mediazione non potrà svolgersi esclusivamente attraverso modalità telematiche. La mediazione potrà svolgersi, previo consenso delle parti, secondo modalità telematiche.

14. Lingua del Procedimento

- 14.1. Gli atti devono essere redatti in italiano e nelle mediazioni transfrontaliere di cui all'Art. 1.2 anche nell'eventuale altra lingua concordata dalle parti. In tal caso il testo italiano prevarrà su tale altra lingua.

15. Durata della Procedura

- 15.1. Viene raccomandata al Mediatore la tempistica di cui alla tabella trasmessagli.
- 15.2. La durata della procedura non eccederà comunque 60 giorni dalla nomina del Mediatore, con facoltà per l'Organismo di prorogarlo in casi particolari di 30 giorni. È fatta salva alle parti la facoltà di chiedere all'Organismo, d'accordo con il Mediatore, una tempistica diversa, anche superiore al termine massimo previsto dall'art. 6 comma 1 del D. Lgs. 28/10, purché tale richiesta venga effettuata per iscritto e ne venga dato atto nel verbale dell'incontro firmato dalle parti e dal Mediatore.
- 15.3. In caso di mediazione delegata dall'autorità giudiziaria, il termine per dare inizio al tentativo di mediazione è fissato da quest'ultima, mentre il termine per svolgere la mediazione è quello di cui ai precedenti commi.

16. Conclusione del procedimento

- 16.1. Al termine di ogni riunione, il Mediatore redigerà il verbale della riunione chiedendo alle parti di firmarlo e certificando l'autografia delle loro sottoscrizioni.
- 16.2. Il processo verbale sarà predisposto in tanti originali quante sono le parti, oltre un originale per la Delegazione Italiana.

- 16.3. Ove le parti abbiano raggiunto un accordo, di esso sarà dato atto a verbale e l'accordo conciliativo sarà allegato ad esso, fatto salvo quando disposto all'art. 17.2.
- 16.4. L'accordo, che sia stato sottoscritto dalle parti e dai loro difensori, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. I difensori delle parti attestano e certificheranno la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.
- 16.5. In ogni altro caso, l'accordo di conciliazione stipulato e firmato dalle parti sarà omologato su istanza di parte dal Presidente del Tribunale del circondario dove si è svolto l'incontro e costituirà titolo esecutivo.
- 16.6. Nel caso in cui le parti aderiscano alla proposta di accordo del Mediatore, quest'ultimo le inviterà a redigere e a sottoscrivere l'accordo conciliativo, che verrà allegato al verbale del procedimento. Analogamente, se la proposta sarà effettuata dal Mediatore dopo l'ultimo incontro, nel termine di cui all'art. 9.3. Nel caso in cui, invece, una parte non intenda aderire alla proposta del Mediatore, questi fisserà un incontro, nel quale le parti verranno invitate a sottoscrivere, a conclusione del procedimento, un verbale di mancato accordo. In caso di mancata partecipazione della parte o di una di esse il Mediatore ne darà atto nel verbale di chiusura del procedimento.
- 16.7. Al termine del procedimento di mediazione, verrà inviata ad ogni parte del procedimento la scheda per la valutazione del servizio e, al suo ricevimento dalle parti, essa sarà trasmessa per via telematica dall'Organismo al responsabile della Tenuta del Registro degli Organismi di Mediazione, con modalità che assicurino la certezza del suo avvenuto ricevimento.

17. Comunicazione del Verbale alle Parti

- 17.1. L'Organismo richiederà alle parti il pagamento o comunque il saldo dovuto e, solo dopo aver ricevuto l'intero importo dovuto, consegnerà a ciascuna parte un originale del verbale.
- 17.2. Le parti concedono all'Organismo, riconoscendogliene il corrispondente diritto, la facoltà di non consegnare il verbale fino alla corresponsione totale della somma da esso liquidata.

18. Adempimenti a Carico del Centro di Mediazione

- 18.1. La Delegazione Italiana nomina, con separato provvedimento, il responsabile della tenuta del registro degli affari di mediazione, nonché del possesso e del mantenimento dei requisiti per l'iscrizione dei mediatori.
- Alla Segreteria della Delegazione Italiana sono demandati: la tenuta del Registro degli affari di mediazione, nonché la formazione di separati elenchi dei mediatori, suddivisi per specializzazione anche in materie giuridiche; l'annotazione delle cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico e di tutte le vicende modificative di tali dati; la redazione di rendiconti della gestione. La verifica del possesso dei requisiti per l'iscrizione dei mediatori ed il loro mantenimento sono affidati ad un'apposita Commissione della Delegazione Italiana, la quale sarà regolarmente convocata dal Presidente dell'Organismo cui spetterà anche presiederla, in base alle norme dettate dal Regolamento interno della Delegazione Italiana.
- 18.2. L'Organismo indicherà negli atti, nella corrispondenza e nelle forme di pubblicità consentite, il numero di iscrizione attribuitogli nel registro del Ministero.
- 18.3. Il registro degli affari di mediazione conterrà le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della mediazione, al Mediatore designato, alla durata del procedimento ed al relativo esito.

19. Pagamenti

- 19.1. Le Spese di Avvio e le Spese di Procedura, di cui agli artt. 20.3 e 20.4 sono dovute all'Organismo dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte invitata, prima dell'incontro davanti al Mediatore (ossia al momento della comunicazione della sua adesione alla procedura o al momento in cui partecipa direttamente all'incontro, nell'eventualità di mancata preventiva comunicazione). La parte invitata è esonerata dal pagamento delle spese di avvio qualora, al primo incontro, la parte istante risulti assente.
- 19.2. Entrambe le parti, o parte istante in caso di mancata partecipazione di parte invitata, dovranno farsi carico anche di eventuali costi legati al primo incontro.
- 19.3. Nel caso in cui le parti, all'esito del primo incontro ("Fase Informativa"), decidano di proseguire la procedura di mediazione, dovranno versare, prima, all'Organismo oltre alle spese di avvio del procedimento già corrisposte – l'importo liquidato dallo stesso, corrispondente a quello indicato nella Tariffa, di cui al successivo art. 20 (in base al valore della controversia) per il compenso del Mediatore e le spese vive, oltre all'IVA e agli accessori di legge, se dovuti ("Spettanze"). Tale somma verrà considerata quale acconto sull'indennità complessivamente dovuta all'esito del procedimento.
- 19.4. In coerenza con lo spirito della mediazione, ciascuna parte sosterrà i propri costi e spese, fermo restando quanto previsto dall'art. 5.
- 19.5. Il Mediatore accetta di chiedere onorari e spese alla Delegazione Italiana solo a seguito del loro incasso da parte della Delegazione Italiana.
- 19.6. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso – ad esclusione delle spese di avvio e delle spese vive documentate – è dovuto alla Delegazione Italiana.

20. Tabella del compenso dovuto al Mediatore e diritti amministrativi del Centro

20.1. TABELLE DELLE INDENNITÀ DI MEDIAZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE

- 20.1.1. Le indennità sono determinate in conformità all'art. 16 del D.M. 180/2010 come modificato dal Decreto Ministero della Giustizia n. 145 del 07/07/2011 (G.U. n. 197 del 25/8/2011) ed interpretate dalla Circolare del Ministero della giustizia del 27/11/2013.
- 20.1.2. L'art. 16 del Decreto Interministeriale 18 ottobre 2010 n. 180 e successive modificazioni ed integrazioni determinano le spese, le indennità e le modalità di pagamento del servizio di mediazione. Si intende quale "Indennità di mediazione" l'importo complessivo che ciascuna parte deve corrispondere per lo svolgimento del procedimento di mediazione. In generale, l'importo complessivo a carico delle parti comprende le voci indicate nei successivi paragrafi.

20.2. SPESE DI AVVIO E SPESE DELLA PROCEDURA

- 20.2.1. Le spese di avvio ammontano a euro 40,00 oltre IVA, se inferiore o pari a euro 250.000,00 o euro 80,00 oltre IVA se superiore ("Spese di Avvio") per ciascuna parte.
- 20.2.2. Sono altresì dovute in solido tra le parti le spese vive documentate, oltre IVA, sostenute dall'Organismo e/o dal mediatore (ad esempio: raccomandate, visure, spese di trasferta, spese per traduzioni, i costi per utilizzo di sale, fotocopie, il compenso dovuto ad esperti nominati come sopra etc.) inerenti alla procedura di mediazione ("Spese di Procedura").

20.3. COMPENSI PER LA MEDIAZIONE

20.3.1. L'Organismo applica le seguenti tabelle dei compensi per le procedure di mediazione previste dalla legge ("Compensi di Mediazione"):

TABELLA A: mediazione obbligatoria e ordinata dal giudice (ai sensi dell'art. 16 del DM. 180/10 come modificato dall'art. 5 del DM 145/11 e Circolare Min. Giust. 27/11/2013);

VALORE DELLA CONTROVERSIA	SPESE DI MEDIAZIONE (per ciascuna Parte) + IVA
da € 0 a € 1.000	€ 65,00
Da € 1.001 a € 5.000	€ 130,00
Da € 5.001 a € 10.000	€ 240,00
Da € 10.001 a € 25.000	€ 360,00
Da € 25.001 a € 50.000	€ 600,00
Da € 50.001 a € 250.000	€ 1.000,00
Da € 250.001 a € 500.000	€ 2.000,00
Da € 500.001 a € 2.500.000	€ 3.800,00
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 5.200,00
oltre € 5.000.000	€ 9.200,00

TABELLA B: mediazione volontaria sottoposta alla disciplina ministeriale

VALORE DELLA CONTROVERSIA	SPESE DI MEDIAZIONE (per ciascuna Parte) + IVA
da € 0 a € 1.000	€ 100,00
Da € 1.001 a € 5.000	€ 150,00
Da € 5.001 a € 10.000	€ 280,00
Da € 10.001 a € 25.000	€ 375,00
Da € 25.001 a € 50.000	€ 900,00
Da € 50.001 a € 250.000	€ 1.500,00
Da € 250.001 a € 500.000	€ 2.800,00
Da € 500.001 a € 2.500.000	€ 5.500,00
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 9.500,00
oltre € 5.000.000	€ 15.500,00

- 20.3.2. Tutti gli importi indicati nel presente regolamento e, in particolare, quelli riportati nelle precedenti tabelle, comprendono gli onorari del mediatore nonché le spese amministrative dell'Organismo. Essi sono da intendersi per ciascuna parte e al netto dell'IVA e degli accessori di legge, nonché di tutte le spese vive sostenute dall'Organismo e/o dal Mediatore.
- 20.3.3. Tutti gli importi sopra indicati sono detraibili entro i limiti previsti e alle condizioni indicate dall'articolo 20, primo comma, D.lgs. 28/2010 nella misura di seguito riportata: in caso di conclusione della mediazione con un accordo è riconosciuto un credito d'imposta pari all'indennità corrisposta, nel limite massimo di 500 euro. In caso di esito negativo della mediazione, detto importo è ridotto della metà (250 euro).
- 20.3.4. I Compensi di Mediazione, di cui alle precedenti tabelle A e B, non sono dovuti se all'esito del primo incontro (Fase Informativa) le parti ed i loro avvocati si esprimono nel senso di non voler procedere con lo svolgimento della mediazione. In tal caso, ferma la corresponsione delle Spese di Avvio, ciascuna parte sarà altresì tenuta in solido a corrispondere le spese vive, di cui al precedente art. 20.4, sostenute dal Mediatore e/o dall'Organismo che saranno liquidate da quest'ultimo.
- 20.3.5. Il valore della questione trattata deve essere indicato nella domanda di mediazione e deve essere determinato a norma del codice di procedura civile. Qualora il valore risulti indeterminato o indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo, in base all'art. 16, comma 7, D.lgs. 180/2010, deciderà il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunicherà alle parti. In particolare, alle controversie di valore indeterminato, l'Organismo applicherà lo scaglione da 25.000 a 50.000. Per le cause di particolare importanza, complessità e difficoltà con riferimento alla questione trattata, applicherà lo scaglione da 50.000 a 250.000. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risultasse diverso, l'importo dell'indennità sarà dovuto secondo lo scaglione di riferimento.

20.4. EVENTUALI AUMENTI/RIDUZIONI DEI COMPENSI DI MEDIAZIONE

- 20.4.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 4, del D.M. 180/2010, i Compensi di Mediazione quanto alle mediazioni obbligatorie per ciascun scaglione di riferimento:
- a) sono aumentati in misura di un quinto in caso di conclusione della mediazione con un accordo;
 - b) sono aumentati in misura di un quinto in caso di formulazione della proposta da parte del Mediatore;
 - c) sono aumentati in misura di un quinto in caso di particolare difficoltà, complessità od importanza della mediazione;
 - d) tali aumenti sono cumulabili tra di loro.
- 20.4.2. Il Mediatore avrà l'obbligo, non appena in possesso di elementi in tal senso, di comunicare alle parti che il tentativo di mediazione ove proseguito comporterà un compenso che l'Organismo determinerà in base al presente articolo.
- 20.4.3. Ai sensi dell'articolo 16, comma 4 lett. d), DM 180/2010, come modificato dal DM 145/2011, nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1 bis del d. l. 28/2010, i Compensi di Mediazione per ciascuno scaglione di riferimento devono essere ridotti di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera a) del precedente comma 10.
- 20.4.4. I Compensi di Mediazione sono dovuti da ciascuna parte che ha aderito al procedimento in via solidale tra di esse.

- 20.4.5. È facoltà dell'Organismo di applicare delle agevolazioni particolari relativamente alle sole spese di mediazione e, comunque, a vantaggio di tutte le parti in mediazione.
- 20.4.6. Nel caso in cui una parte versi nelle condizioni per l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, essa non dovrà corrispondere alcun importo. Per avviare/partecipare alla mediazione e godere dei predetti benefici, essa è tenuta a depositare, presso l'Organismo, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui autografia della sottoscrizione può essere attestata dal Mediatore, nonché a produrre, a pena inammissibilità dell'istanza, la certificazione attestante i requisiti per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato o altro eventuale documento rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ai sensi del D.P.R. 30/05/2002 n. 115.